

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 luglio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2012, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore)" Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2012, n. 15.

Disposizioni in materia tributaria e finanziaria... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 16.

Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2012, n. 0111/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 0113/Pres.

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 20.

Sistema regionale di coordinamento sul credito... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 21.

Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni Pag. 13



REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8 Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2012, n. 8.

Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2012, n. 18.

Rendiconto generale per l'esercizio 2009. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 20.

Ratifica dell'intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale..... Pag. 17



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2012, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore)”.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale
22 giugno 2009, n. 5/R*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5/R, le parole: «dell'articolo 16», sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17».

Art. 2.

*Integrazioni all'articolo 3 del regolamento regionale
22 giugno 2009, n. 5/R*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 5/R è aggiunto, infine, il seguente:

«5 bis. La navigazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1997, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992), come modificata dalla legge 15 novembre 2011, n. 203 e nel rispetto di ogni altra prescrizione disposta dalle autorità competenti in materia di navigazione interna.»

Art. 3.

Urgenza

1. 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 giugno 2012

COTA

12R0403

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria - Parte 1 n. 6 dell'11 aprile 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione).

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, privilegiando le unioni o le convenzioni pluri-funzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e servizi comunali. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione alla tipologia e numero delle funzioni/servizi associati a valere sul Fondo Unico di cui all'articolo 11 e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 aprile 2012

BURLANDO

(Omissis).

12R0375



LEGGE REGIONALE 26 aprile 2012, n. 15.

Disposizioni in materia tributaria e finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 27 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF ed IVA

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione, dall'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con l'Agenzia delle entrate. Le anzidette somme comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

2. In coerenza con la normativa richiamata al comma 1, nonché con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con specifico atto convenzionale con l'Agenzia delle entrate.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 Disposizioni in materia fiscale

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 43/2007, dopo le parole: «dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 43/2007, dopo le parole: «dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 43/2007, è aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,76, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF».

Art. 3.

Esenzione dal tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed integrazioni in relazione agli eventi alluvionali 2011.

1. Ad integrazione di quanto già disposto con provvedimenti contingibili ed urgenti emanati ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni di Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago, Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Monterosso, Vernazza e Genova non sono tenuti al versamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione ai conferimenti di rifiuti derivanti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 in Provincia della Spezia e del 4 novembre 2011 nel Comune di Genova.

2. La verifica circa la corretta applicazione della misura di cui al comma 1 viene assicurata dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni tramite modalità individuate dai provvedimenti attuativi e connesse alla operatività del censimento rifiuti urbani previsto dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 4.

Modifiche a disposizioni di carattere finanziario

1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2012) è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 le parole da: «, che deve» a: «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta».

3. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 37/2011 è abrogato.

4. Dopo il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «6-bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito».

5. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), dopo le parole: «Regione Liguria» sono aggiunte le seguenti: «e al demanio marittimo qualora acquisito a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni».



6. Dopo la lettera *b*) del comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2012, è aggiunta la seguente: «*b-bis*) quando i beni vengano alienati ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l'immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione».

7. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2012, le parole: «o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro» sono soppresse.

8. Alla lettera *c*) del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2012, dopo la parola: «prelazione» è aggiunta la seguente: «legale».

9. Al comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 2/2012, le parole: «di cui all'art. 6 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

10. Il comma 9 dell'art. 47 della legge regionale n. 2/2012 è abrogato.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 4, comma 4, si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l'esercizio 2012:

Stato di previsione dell'entrata: U.P.B. 4.5.1 «Rimborso di crediti» aumento di euro 60.945.000,00;

Stato di previsione della spesa: U.P.B. 18.206 «Concessione di anticipazione e di crediti» aumento di euro 60.945.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 aprile 2012

BURLANDO

12R0376

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2012, n. 16.

Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Innovazione tecnologica nelle Istituzioni scolastiche

1. La Regione, nell'ambito delle azioni innovative di cui alla legge regionale dell'11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni, favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome (ISA) ai processi di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nell'adozione di provvedimenti per l'attuazione concreta delle politiche di innovazione digitale.

2. La Regione collabora con l'amministrazione dello Stato e le sue articolazioni al fine di ottimizzare sul territorio gli interventi in materia di innovazione strutturale, metodologica, didattica e organizzativa.

3. La Regione assume come priorità i contenuti della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea» e si prefigge il raggiungimento delle finalità del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge:

- a*) le famiglie e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della Liguria;
- b*) le ISA della Liguria;
- c*) i comuni e le province della Liguria;
- d*) la comunità scolastica come individuata dalla legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Interventi regionali

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all'art. 2, interviene in particolare con le seguenti azioni:

- a*) sostegno alla diffusione, nell'ambito del sistema scolastico educativo regionale, di supporti tecnologici adeguati per la promozione della didattica digitale;
- b*) utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa a fini di sostegno ai processi di istruzione ed educazione, per la riduzione dello svantaggio e per l'inclusione di alunni portatori di diversi stili di apprendimento, portatori di handicap, ospedalizzati, stranieri o economicamente svantaggiati;
- c*) emanazione di indirizzi a comuni e province perché adeguino le strutture edilizie, le infrastrutture e le attrezzature scolastiche alle esigenze dell'innovazione tecnologica in atto in vista dell'estensione territoriale della connettività a banda larga;



d) stipulazione di specifici protocolli con i ministeri competenti, gli enti locali, le ISA, il sistema produttivo, le associazioni, le istituzioni culturali, l'Università e le reti di scuole per la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi sul territorio con particolare riguardo alla realizzazione di reti di sostegno all'innovazione educativa, tecnologica e didattica che valorizzino la progettualità delle ISA in raccordo con gli altri attori del territorio;

e) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) per la diffusione e la condivisione delle buone pratiche già sviluppate in materia di didattica digitale, quali ad esempio le azioni CI@ssi 2.0 e la Scuol@ 2.0 del PNSD, nonché al fine di attrezzare potenzialmente ogni aula con lavagne interattive multimediali (LIM) o altri supporti tecnologici equivalenti, valorizzando la produzione di contenuti e software a matrice libera e non proprietaria;

f) sostegno alle ISA e agli organismi formativi per l'accesso a specifiche piattaforme informatiche nazionali o locali o di rete scolastica per lo sviluppo delle buone pratiche di cui alla lettera e);

g) promozione della stipulazione di specifici accordi, nei limiti previsti dalle norme statali e regionali, al fine dell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione del diritto allo studio per la diffusione di supporti digitali al libro di testo elettronico;

h) promozione di azioni coordinate con i ministeri competenti, le ISA e gli organismi formativi di attività di formazione per il personale interessato;

i) collaborazione con gli enti competenti per la realizzazione di attività di monitoraggio e controllo relativamente all'ubicazione e all'effettivo funzionamento di classi a didattica digitale, di supporti multimediali, del livello di dematerializzazione raggiunto nell'uso dei libri di testo, nonché del rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità con cui gli allievi ed il personale realizzano la didattica digitale in classe;

j) sostegno alla didattica presso le scuole montane e presso le scuole ospedaliere.

Art. 4.

Libro digitale e piattaforma di «e-learning»

1. La Regione, in particolare, promuove la diffusione del libro digitale nelle scuole e negli organismi formativi accreditati.

2. Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, la Regione si avvale del portale «Giovaniliguria» per la diffusione delle migliori pratiche già in atto nelle scuole liguri e per la pubblicizzazione delle ricerche e degli studi di settore più significativi ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione delle ISA, nonché mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con l'università e i centri di ricerca.

3. La piattaforma «e-learning» nel portale «Giovaniliguria», attraverso apposite convenzioni con le ISA e nel rispetto delle competenze attribuite dalle norme vigenti ai soggetti di cui all'art. 2, viene anche utilizzata per favorire la messa a disposizione di materiale didattico e software a matrice libera e non proprietaria.

Art. 5.

Sicurezza

1. La Regione concorre a favorire la sicurezza delle reti in modo da garantire un accesso protetto agli studenti e al personale della scuola.

2. La Regione promuove sul territorio azioni volte a riflettere sull'identità in rete come aspetto sociale della sicurezza.

3. La Regione collabora con le istituzioni preposte al fine di contrastare la criminalità informatica nelle sue diverse forme, la circolazione e l'uso di contenuti illegali da parte degli allievi e degli operatori, nonché il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e della riservatezza, nell'ottica di rafforzare la fiducia degli utenti e delle famiglie nell'uso degli strumenti digitali.

Art. 6.

Istituzione del Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi

1. È istituito il Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.

2. Il Comitato ha sede presso la Regione, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di Istruzione, o suo delegato;

b) un rappresentante della Regione Liguria;

c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Liguria (ANCI Liguria);

d) un componente designato dall'Unione Regionale Province Liguri (URPL);

e) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un componente designato dal Comitato regionale per l'istruzione e la formazione (CRIF) di cui all'art. 69 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) un componente designato dalla Consulta regionale delle ISA di cui all'art. 71 della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nella prima seduta il Comitato adotta un regolamento interno per il suo funzionamento.

4. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono effettuate entro sessanta giorni dalla apposita richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

5. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun emolumento o rimborso spese, comunque denominato.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 all'U.P.B. 11.103 «Spese per le attività di istruzione e formazione professionale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 aprile 2012

BURLANDO

12R0378



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2012, n. 0111/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni recate dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006) e successive modifiche e integrazioni, concernenti la realizzazione di programmi di intervento per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di servizi al sistema scolastico regionale;

Viste le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia), che prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalità di cui al citato art. 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge regionale n. 3/2002;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)», emanato con proprio decreto d 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.;

Atteso che in base all'esperienza maturata nel primo anno di applicazione del suddetto regolamento, si è ravvisata l'esigenza di apportare alla disciplina da esso recata alcune modifiche nella prospettiva di una maggiore efficacia degli interventi promozionali e di sostegno di cui trattasi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 814 dell'11 maggio 2012 e n. 1509 con cui è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres.», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. La lettera *h* del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è sostituita dalla seguente:

«*h*) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa di cui all'art. 8, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Spese ammissibili*). — 1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:


a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;

b) consulenze e collaborazioni del personale esterno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;

c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'art. 6, comma 1, lettera *h*)».



Art. 4.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è inserita la seguente:

«e-bis) la percentuale massima delle spese di cui all'art. 15, comma 1, lettera *c*), con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;».

Art. 5.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. Al comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011, le parole: «o in collaborazione con enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è sostituita dalla seguente:

«c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'art. 12, comma 1, lettera e-bis).».

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2012, n. 0113/Pres.

Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, n. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto l'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stagionano o invecchiano in regime prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;

Visto in particolare l'art. 2, comma 24, della medesima legge regionale 11/2011 secondo il quale le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti sono definiti con regolamento regionale;

Ritenuto di emanare il regolamento al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 24, della legge regionale 11/2011;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 di data 17 giugno 2012 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito denominato fondo, per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) trattamento di stagionatura o invecchiamento: il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)), il processo di accrescimento del valore aggiunto si realizza anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti;

c) amministratore del fondo: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito denominata Direzione centrale, che adotta i provvedimenti di esecuzione dell'attività del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 80/1982;

d) convenzione: accordo sottoscritto tra Regione e banca, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni ed è stabilito il compenso della banca comprensivo del compenso per il servizio di deposito prestatato ai sensi dell'art. 9;

e) concessione del finanziamento: nota dell'amministratore del fondo con cui si comunica al beneficiario ed alla banca l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. I beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;

b) stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;

c) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e, se imprese cooperative, sono iscritte inoltre nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) non versano in condizioni di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà).

Art. 4.

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione dai soggetti di cui all'art. 3, per i quali è necessario un trattamento di invecchiamento o stagionatura, di seguito denominato lavorazione, per la vendita.

2. Gli indirizzi annuali di spesa del fondo impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 80/1982, possono individuare specifiche categorie e tipologie di prodotti per le quali l'anticipazione del valore commerciale risulta ammissibile in termini prioritari od esclusa.

Art. 5.

Tipologia, regime e importo dell'aiuto

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalla convenzione.

2. I finanziamenti sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. L'importo dell'aiuto è determinato in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.

4. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, la somma complessiva degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa a tutti gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento e redatta sul modello di cui all'allegato B.

Art. 6.

Autorità di gestione

1. L'autorità che gestisce l'aiuto è la Direzione centrale.

Art. 7.

Finalità, durata e ammontare dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati per la finalità di sostegno delle spese connesse all'attività di lavorazione dei prodotti agricoli il cui valore commerciale stimato è oggetto dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n), della legge regionale 80/1982.

2. La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo di lavorazione o al periodo previsto per la vendita dei prodotti.

3. La durata massima della quota regionale dei finanziamenti è di tre anni comprensivi del periodo di preammortamento.



4. La durata minima della quota regionale dei finanziamenti è di una semestralità di ammortamento, oltre al periodo di preammortamento.

5. Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole in cui il processo di lavorazione si realizza attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti, la durata dei finanziamenti è pari ad una semestralità oltre al periodo di preammortamento.

6. L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del valore stimato commerciale di mercato dei prodotti e comunque l'importo massimo di cui al comma 7 ed è determinato in base ad una stima effettuata dalla banca prescelta dall'impresa e convenzionata con la Regione.

7. L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;

b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 di euro;

c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

Art. 8.

Garanzie, erogazione e estinzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati alle imprese di cui all'art. 3 che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a fronte della costituzione di garanzie sui prodotti in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca ed eventualmente a fronte di garanzie supplementari reali o personali prestate dai beneficiari o per conto dei beneficiari.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge regionale 80/1982 la banca si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al comma 1.

3. I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità definite dalla convenzione.

4. È consentita l'estinzione anticipata dei finanziamenti.

5. Non è consentita l'estinzione anticipata parziale dei finanziamenti.

Art. 9.

Conservazione dei prodotti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge regionale 11/2011, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i prodotti sono introdotti e conservati, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, anche per consentire la verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti rispetto alle disposizioni dell'art. 4 e per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 12.

2. I depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia sono gestiti dalla banca o da un soggetto delegato convenzionalmente dalla banca alla loro gestione, denominato depositario.

3. La banca può prevedere, anche su richiesta dei beneficiari, che, per ragioni legate ai processi di lavorazione dei prodotti, gli stessi permangano presso locali dei beneficiari delimitati in modo tale da rendere agevole ed inequivocabile l'individuazione dei prodotti. A tal fine i beneficiari presentano:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica. 445/2000, redatta sul modello di cui all'allegato C, nella quale attestano che le procedure già adottate nell'ambito della loro organizzazione e gestione aziendale al fine di soddisfare le prescrizioni della normativa per la tracciabilità dei prodotti alimentari consentono l'individuazione dei prodotti in qualsiasi momento della durata del finanziamento;

b) in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera a), una relazione recante la descrizione delle tecniche adottate per individuare e delimitare i locali e per consentire l'individuazione dei prodotti.

4. Nel caso previsto dal comma 3, i prodotti sono disponibili ai beneficiari ai soli fini della lavorazione ed eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possono avvenire, a condizione che la banca non abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 12, comma 1, esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento dei finanziamenti che hanno durata superiore a diciotto mesi e successivamente al periodo di preammortamento dei finanziamenti con durata inferiore a diciotto mesi.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la Banca può richiedere ai beneficiari la stipula di polizza assicurativa contro il furto dei prodotti.

Art. 10.

Caratteristiche dei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia

1. Per le finalità del presente regolamento, sono idonei all'esercizio dell'attività di deposito agroalimentare i locali con caratteristiche costruttive che garantiscano la conservazione dei prodotti e con una dotazione di sistemi di allarme ed antintrusione che assicuri un adeguato livello di sicurezza per i prodotti custoditi.

2. La banca che intende erogare finanziamenti utilizzando un deposito agroalimentare, presenta alla Direzione centrale la documentazione recante:

a) il comune, la via ed il numero civico in cui è situato il locale da adibire a deposito agroalimentare di seguito denominato impianto;

b) le caratteristiche costruttive dell'impianto;

c) la planimetria dell'impianto;

d) le caratteristiche dei sistemi antintrusione dell'impianto;

e) la disponibilità dell'impianto da parte della banca o del depositario per almeno cinque anni;

f) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;

g) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal depositario e relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 11;

h) la convenzione stipulata tra la banca ed il depositario avente durata non inferiore a cinque anni.

Art. 11.

Requisiti soggettivi dei depositari

1. I depositari presentano i seguenti requisiti:

a) non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria;

b) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria.

Art. 12.

Strumenti rappresentativi dei prodotti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge regionale 11/2011, al fine dell'erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, per tutta la durata dei finanziamenti, ed in misura non inferiore al dieci per cento del valore stimato dei prodotti, riservano alla banca la facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti quali contratti finanziari a termine standardizzati, contratti a termine e altri contratti derivati connessi a merci, come definiti dall'art. 1, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

2. La negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti avviene, per le attività di pubblicizzazione degli stessi, anche con il concorso di strumenti informatici messi a disposizione dalla Direzione centrale ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge regionale 11/2011 o dall'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).



3. Le operazioni di negoziazione degli strumenti rappresentativi dei prodotti nonché quelle eventuali di ritiro, consegna e spedizione dei prodotti avvengono secondo le modalità previste da un atto aggiuntivo alla convenzione.

Art. 13.

Obblighi dei depositari

1. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti introdotti nei depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia, distinti per tipologia di prodotto ed impresa.

2. La banca che gestisce il deposito agroalimentare o il depositario compilano mensilmente un prospetto riepilogativo, distintamente per impresa e per tipologia di prodotto, della movimentazione dei prodotti relativa alle operazioni di cui all'art. 12, comma 3.

3. Nel caso in cui più di una banca si convenzioni con la stesso depositario, i registri ed i prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono compilati distintamente per ciascuna banca per conto della quale il depositario attua le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei prodotti.

Art. 14.

Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata alla banca ed è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B.

2. La Direzione centrale e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria di cui all'art. 15 e dei controlli e accertamenti di cui all'art. 16.

Art. 15.

Istruttoria dei finanziamenti

1. L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette alla Direzione centrale:

a) la relazione istruttoria relativa alle operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che evidenzia, in particolare, la rispondenza delle caratteristiche dei prodotti rispetto a quanto disposto dall'art. 4, il loro valore commerciale stimato e l'eventuale esercizio da parte della banca della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti di cui all'art. 12, comma 1;

b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativa agli aiuti de minimis, di cui all'allegato B.

2. Nel caso in cui i prodotti permangano nei locali del beneficiario ai sensi dell'art. 9, comma 3, la relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a), è integrata con:

a) la planimetria dei locali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato C o la relazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), relativa all'individuazione dei prodotti;

c) l'attestazione della disponibilità dei locali da parte del beneficiario per l'intera durata del finanziamento;

d) la documentazione relativa alla polizza assicurativa eventualmente stipulata contro il furto dei prodotti secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5.

3. A seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, la Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti previsti dall'art. 16 e all'esito degli stessi, mette a disposizione della banca la provvista finanziaria e provvede alla concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

4. Ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, la banca presenta alla Direzione centrale, tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'erogazione dei finanziamenti, la dichiarazione che attesta l'avvenuto realizzo dell'operazione di anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli dettagliando analiticamente gli importi e le tipologie dei prodotti, se difforni da quanto indicato nella relazione istruttoria di cui al comma 1, lettera a).

Art. 16.

Ccontrolli ed accertamenti

1. La Direzione centrale effettua i controlli e gli accertamenti ritenuti opportuni per la verifica del rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione dei finanziamenti.

2. In particolare la Direzione centrale può disporre controlli presso i depositi agroalimentari e presso i locali di cui all'art. 9, comma 3, anche con il prelievo di campioni di prodotti, al fine di verificare la conformità delle loro caratteristiche a quelle prescritte dall'art. 4 e per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17.

Decadenze

1. Qualora dal controllo di cui all'art. 16 si accerti che il finanziamento è stato richiesto rilasciando dichiarazioni false o inesatte, o mediante falso documentale, la domanda è archiviata senza accoglimento e, se le incongruenze predette vengono rilevate dopo l'erogazione dei finanziamenti o è accertato il non integrale rispetto delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la custodia, la movimentazione e lo smobilizzo dei prodotti, i beneficiari decadono dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate maggiorate degli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato incrementato del tasso ufficiale di riferimento, di tempo in tempo vigente, determinato dalla Banca centrale Europea sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto.

Art. 18.

Vincoli

1. A pena di revoca del finanziamento, i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono mantenuti per l'intera durata del finanziamento.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0412



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 20.

Sistema regionale di coordinamento sul credito.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 46 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nel mercato del credito ad imprese e famiglie, di comprenderne le cause nonché di contrastare il fenomeno dell'usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico-produttivo, istituisce, presso il Consiglio regionale, un Sistema regionale di coordinamento sul credito, quale strumento strategico per la valutazione delle problematiche afferenti il settore creditizio regionale e l'implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l'accesso al credito.

Art. 2.

Sistema regionale di coordinamento sul credito

1. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all'art. 1 è composto, previa le necessarie intese, dai seguenti membri:

a) tre consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Terza Commissione consiliare, nell'ambito dei propri componenti;

b) l'Assessore regionale al bilancio od un suo delegato;

c) un rappresentante di Veneto Sviluppo Spa;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante regionale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);

f) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) del Veneto;

g) un rappresentante del settore agricoltura, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

h) un rappresentante del settore industria, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

i) un rappresentante del settore artigianato, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

j) un rappresentante del settore commercio, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

k) un rappresentante dei consumatori, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;

l) un rappresentante regionale degli Istituti di credito cooperativo;

m) un rappresentante regionale delle banche popolari;

n) un rappresentante regionale dell'Agenzia delle entrate;

o) un rappresentante regionale della Banca d'Italia;

p) un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

2. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dell'andamento del mercato del credito ad imprese e famiglie, sulla base dei dati relativi ai livelli e alle condizioni del credito e delle informazioni fornite dal sistema del credito e dalle associazioni di categoria o rilevate sul territorio;

b) sintesi delle criticità in ordine alle richieste che non trovano accoglimento presso gli istituti erogatori del credito;

c) formulazione di proposte al Consiglio regionale in ordine alle azioni ed agli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, anche attraverso la partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle tematiche afferenti l'accesso al credito e i ritardi nei pagamenti;

d) predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale sulla situazione del settore creditizio nella Regione.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema regionale di coordinamento sul credito formula indirizzi:

a) per riequilibrare l'erogazione del credito a favore delle microimprese;

b) per la riorganizzazione di Veneto Sviluppo Spa, per conseguire le finalità di cui alla lettera a).

4. I componenti del Sistema regionale di coordinamento sul credito durano in carica per la durata della legislatura.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento del Sistema regionale di coordinamento sul credito.

6. Ai componenti esterni del Sistema regionale di coordinamento sul credito, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0201 «Attività di informazione alle imprese» del bilancio di previsione 2012 e la contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento finalizzato agli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 giugno 2012

ZAIA

(Omissis)

12R0395



LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 21.

Modifica della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
n. 46 del 15 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
«Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro»*

1. L'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 42

Contratto di apprendistato

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:

a) definisce la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

b) disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorità ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;

c) definisce, d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

e) disciplina le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell'impresa medesima.

4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli atti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni abrogate, continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Gli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogati.

Art. 4.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 giugno 2012

ZAIA

(Omissis)

12R0396

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4, 21 maggio 2008, n. 4 e 5 ottobre 2009, n. 8.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23
del 30 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.



LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'art. 13-bis

1. Al comma 1 dell'art. 13-bis del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), le parole: «2010/2011 e 2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013».

Art. 2.

Norma finale

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno presentato, per la stagione venatoria 2012/2013, domanda di iscrizione al registro delle squadre di cui all'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999 sono tenuti a presentare nuova domanda di iscrizione al registro stesso per le successive stagioni venatorie.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 23 maggio 2012

MARINI

*(Omissis).***12R0401****REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2012, n. 8.****Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 30 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta formati e/o detenuti dalla Giunta regionale.

2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 13.

3. Il diritto di accesso è esercitabile finché l'amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. Per l'esercizio del diritto di accesso la Giunta regionale favorisce la circolazione di atti, documenti e informazioni per via informatica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) diritto di accesso: il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Regione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

c) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

d) atto endo-procedimentale: atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento finale, richiamato nel provvedimento stesso;

e) richiedente: il soggetto che presenta istanza di accesso ai documenti amministrativi;

f) controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza o lesa un interesse giuridicamente rilevante tenendo conto del contenuto degli atti connessi in quanto richiamati e appartenenti al medesimo procedimento;

g) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;

h) dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;

i) dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui alla normativa vigente in materia di casellario giudiziale e di carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale.



Art. 3.

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita con la visione o l'estrazione di copia del documento amministrativo richiesto, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

2. Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

3. Il diritto di accesso relativo alle procedure di appalti di forniture di beni, servizi e lavori si esercita nei termini e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Responsabile del procedimento di accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato, in relazione all'oggetto dei documenti richiesti, nel dirigente responsabile della struttura competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente o suo delegato. Nel caso di atti endo-procedimentali o atti relativi a procedimenti di più strutture o servizi, responsabile del procedimento è il dirigente, o suo delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento cura i rapporti con i richiedenti e provvede a quanto necessario per l'esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Il responsabile del procedimento in particolare:

- a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso e alla verifica della sussistenza dei presupposti per ottenere l'accesso;
- b) provvede all'istruttoria del procedimento di accesso;
- c) accoglie la richiesta di accesso o, in alternativa, la differisce, la limita o la respinge informandone il richiedente;
- d) effettua la comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 5;
- e) provvede alla formazione di copie in analogico e digitale;
- f) dispone la conclusione del procedimento di accesso ai sensi dell'art. 11.

Art. 5.

Controinteressati

1. Il responsabile del procedimento di accesso, qualora individui soggetti controinteressati alla richiesta di accesso ne dà comunicazione agli stessi.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via informatica o telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, provvede all'esame della richiesta.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 6.

Accesso informale

1. Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante motivata richiesta verbale o scritta.

2. Il responsabile del procedimento di accesso, accertata l'identità del richiedente e ove occorra i suoi poteri di rappresentanza, esamina la richiesta immediatamente. La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, l'estrazione di copia ovvero altra modalità idonea.

3. Qualora, in base al documento richiesto, si riscontri l'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta di accesso formale.

Art. 7.

Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'immediato accoglimento della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla identità del richiedente o sui poteri rappresentativi dello stesso, sull'accessibilità dei documenti o sulla esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.

2. Il diritto di accesso formale è esercitato mediante richiesta scritta e motivata anche utilizzando il modulo di cui all'allegato A) al presente regolamento.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di accesso

1. La richiesta di accesso informale scritta o formale, corredata da documento di riconoscimento, è presentata dal richiedente con strumenti telematici o informatici o consegnata personalmente o da suo incaricato, nonché a mezzo di posta tradizionale. La richiesta deve essere acquisita al protocollo informatico regionale.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata alla struttura competente in materia di diritto di accesso ovvero alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. La richiesta informale per via informatica può essere presentata con la trasmissione di una semplice e-mail cui va allegato il documento riprodotto per immagine su supporto informatico, oltre all'indicazione dell'indirizzo e-mail cui inviare la risposta.

4. La richiesta formale per via informatica deve essere presentata tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione o tramite sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) e secondo quanto previsto dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel sito istituzionale, può prevedere ulteriori modalità di presentazione delle richieste di accesso ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005.

6. Coloro i quali inoltrano richiesta di accesso in rappresentanza di persone giuridiche, nonché i tutori o i curatori delle persone fisiche devono attestare tale qualità.

7. Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta. In tal caso, il termine del procedimento di cui all'art. 11 ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

8. In caso di istanza erroneamente presentata all'amministrazione regionale la stessa è trasmessa immediatamente all'amministrazione competente se questa risulta facilmente individuabile, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.

9. In caso di istanza erroneamente pervenuta ad una struttura regionale diversa da quella competente per materia, la stessa deve trasmetterla, informandone contestualmente il richiedente, alla struttura regionale competente entro tre giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 9.

Esibizione dei documenti amministrativi

1. L'esibizione dei documenti amministrativi si esercita mediante consultazione degli stessi da parte del richiedente o da persona da lui incaricata.

2. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.



3. I documenti sui quali è ammesso l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono stati dati in visione o essere alterati in qualsiasi modo.

Art. 10.

Rilascio copia di documento amministrativo

1. Il rilascio su supporto informatico o di copia cartacea di documento amministrativo è subordinato al rimborso del costo di riproduzione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicare nel sito istituzionale.

2. Il rilascio e la trasmissione di copie ad altre pubbliche amministrazioni non è subordinato ad alcuna forma di pagamento e avviene esclusivamente mediante trasmissione informatica.

Art. 11.

Conclusione del procedimento di accesso

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2011, il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui la domanda perviene al protocollo informatico. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e/o alla integrazione.

TITOLO III

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 12.

Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre, entro dieci giorni dalla richiesta di accesso, il differimento motivato dello stesso, indicandone la durata, al fine di salvaguardare specifiche esigenze della Regione riferite al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 13.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono esclusi dall'accesso:

a) i documenti la cui divulgazione può comportare un pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela degli interessi concernenti la sicurezza, il corretto svolgimento delle relazioni tra la Regione e le istituzioni dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali o di altri paesi;

b) gli atti preparatori nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

c) i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;

d) i documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali o commerciali di cui sono in concreto titolari e se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003;

e) i procedimenti di selezione che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

f) i documenti riguardanti l'attività in corso di contrattazione collettiva e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

2. Nei casi di cui al comma 1 deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

3. Non sono ammissibili richieste di accesso palesemente preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione regionale, né presentate al solo scopo emulativo e per mera curiosità.

4. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui è strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 14.

Diniego dell'accesso

1. Il diniego all'accesso, debitamente motivato e comunicato per iscritto, è disposto nelle ipotesi di cui all'art. 13.

2. L'accesso non può essere negato quando è sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

TITOLO IV

FORME DI TUTELA PER I RICHIEDENTI L'ACCESSO

Art. 15.

Tutela del diritto di accesso

1. Il richiedente qualora gli sia negato, espressamente o in modo tacito, l'accesso o lo stesso sia differito, può presentare apposito ricorso amministrativo a tutela del diritto di accesso e del diritto di informazione in conformità all'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

2. Il richiedente può, comunque, presentare ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. Il regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 7 (Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi) è abrogato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2012.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 maggio 2012

MARINI

(Omissis).

12R0402



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2012, n. 18.

Rendiconto generale per l'esercizio 2009. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 del 4 maggio 2012)

(Omissis).

12R0392

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 20.

Ratifica dell'intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 23 maggio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ratifica dell'intesa tra la Provincia della Huila e la Regione Abruzzo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dello statuto regionale è ratificata l'intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale, di seguito denominata Intesa, nel testo allegato e così come integrato dalla presente legge.

Art. 2.

Attuazione dell'intesa

1. All'attuazione dell'Intesa provvede la Giunta regionale con propri atti.

2. Qualora le iniziative per l'attuazione di cui al comma 1 siano definite in atti identificabili come intese, tali atti sono assoggettati, da parte della Regione Abruzzo, alle procedure previste dall'art. 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e dall'art. 3, comma 3 dello statuto della Regione Abruzzo.

Art. 3.

Modifiche dell'intesa

1. L'intesa, previo mutuo consenso delle parti, può essere modificata in osservanza per la parte italiana di quanto disposto all'art. 6, comma 2 della legge n. 131/2003.

Art. 4.

Efficacia dell'intesa

1. Per la Regione Abruzzo l'intesa ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa. È consentito il recesso dall'intesa in qualunque momento con nota scritta, notificata all'altra parte almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. L'intesa si intende tacitamente rinnovata per altri cinque anni, qualora nessuna delle parti dia formalmente disdetta almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

3. La disdetta dell'intesa non inficia la realizzazione dei programmi e dei progetti intrapresi sulla base della medesima.

Art. 5.

Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'intesa sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, fatto salvo quanto previsto al comma 2, si fa fronte, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 assicurando l'invarianza della spesa pubblica regionale, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente.

2. Agli oneri di cui all'art. 4 dell'intesa, per l'anno 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nell'unità previsionale di spesa (U.P.B.) 01.01.003 della Giunta regionale e con le risorse assegnate alla U.P.B. 1.1.10 dal Consiglio regionale. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le risorse stanziare nelle relative leggi di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale della Regione*».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 maggio 2012

CHIODI

12R0386

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 7 2 1 *

€ 2,00

